

Delibera di Giunta regionale n. 7/10316 del 16 settembre 2002
Determinazione dei criteri di cui al 2° comma dell'art. 11 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 " Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava ", relativi al progetto degli ambiti territoriali estrattivi, in attuazione del comma 5 bis dell'art.11
(Rif. Obiettivo Gestionale 9.8.2.1 del P.R.S.).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava"

VISTO il 2° comma dell'art. 11 della citata l.r. 14/98, ove è previsto che la giunta regionale determini criteri per la redazione dei progetti degli ambiti territoriali estrattivi;

VISTO il successivo comma 5bis del medesimo articolo che determina l'effetto degli obblighi di cui all'art. 11, a partire dal 31 luglio 2002;

VISTO il 1° comma dell'art. 34 della l.r. 14/98, il quale, tra l'altro, determina che " nel caso di argomenti d'ordine generale, al Comitato tecnico consultivo per le attività estrattive di cava, partecipano i Presidenti delle Consulte Provinciali, o loro delegati";

DATO ATTO che, in applicazione del precedente punto, ai fini dell'espressione del parere da parte del Comitato di cui sopra, nella seduta deliberante del 31 luglio 2002, sono state convocate, con nota prot. n. 17380 dell'11 luglio 2002, oltre ai membri del Comitato, tutte le amministrazioni provinciali lombarde;

VISTO il parere n. 1754 del 31 luglio e 2002 del Comitato tecnico consultivo per le attività estrattive di cava, di cui all'art. 34 della l.r. 14/98, favorevole ai criteri in argomento, così come riportati nell'alleg. A) alla presente deliberazione;

RITENUTO di determinare i criteri di cui al 2° comma dell'art. 11 della l.r. n. 14/98, così come riportato nell'all. A) alla presente deliberazione;

VISTA la l.r. 8 agosto 1998, n. 14;

DATO ATTO che la determinazione dei criteri in argomento rientra nell'Obiettivo Gestionale 9.8.2.1 del Programma regionale di Sviluppo;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di determinare i criteri di cui al 2° comma dell'art. 11 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14, relativi ai progetti degli ambiti territoriali estrattivi, così come riportato nell'allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario

ALLEGATO A

CRITERI ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1998, N. 14

La legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, ha introdotto, all'art.11, un nuovo strumento pianificatorio, la cui finalità è quella di avvicinare il regime dell'attività estrattiva di cava a quello dell'attività estrattiva di miniera, in modo che, pur all'interno di un regime autorizzatorio, dove il cavatore, per essere autorizzato all'attività di cava vera e propria, deve comunque avere la disponibilità dei terreni, l'individuazione e la progettazione di massima dell'ambito estrattivo può attribuire maggior certezza del permanere della destinazione estrattiva dell'area e permettere contestualmente il miglior coordinamento dei lavori di cava e di recupero ambientale, laddove più imprenditori lavorano nello stesso ambito.

L'articolo di legge, proprio in quanto disciplina uno strumento innovativo, senza esperienze precedenti nelle leggi regionali in materia ha sollecitato l'interesse sia degli imprenditori, sia degli enti locali interessati con la proposizione di alcuni quesiti di interesse generale, che hanno fatto ritenere utile la redazione di specifici criteri, al fine di chiarire le modalità di applicazione dell'art. 11.

Infatti, pur essendo state emanate alcune direttive nell'ambito di criteri per la predisposizione dei piani cave provinciali, approvati con D.G.R. n. 41714 del 26.2.1999 e con D.G.R. n. 49320 del 31.3.2000, le prime esperienze relative alla progettazione dell'ambito hanno fatto nascere alcune perplessità che possono essere risolte con ulteriori criteri specifici.

Innanzitutto si osserva che le problematiche più complesse non riguardano le modalità tecniche di progettazione dell'ambito, i cui contenuti sono ben descritti nella norma stessa, bensì le procedure attraverso le quali devono essere avviate le iniziative dei privati e degli enti locali, nonché i rapporti con i proprietari dei terreni laddove l'attività estrattiva non sia intrapresa, tra tutti gli interessati, simultaneamente su tutto l'ambito.

Si ritiene pertanto che le procedure indicate nei criteri di seguito predisposti possano essere utili a risolvere nel modo migliore le problematiche sino ad ora emerse nel contesto della prima applicazione dell'art.11.

I soggetti interessati a richiedere l'autorizzazione alla coltivazione di una cava, all'interno di un ambito territoriale estrattivo, devono manifestare espressamente tale volontà alla Provincia, entro 30 giorni dalla data di esecutività del piano. Per i piani cave già approvati, il termine di 30 giorni decorre dalla data di pubblicazione dei presenti criteri. Il progetto di gestione produttiva, dovrà essere presentato congiuntamente entro i successivi 90 giorni. In tale modo il soggetto proponente viene individuato quale soggetto interessato ai fini dell'attività estrattiva prevista dal piano cave in quell'ambito specifico.

Tale manifestazione di volontà ha anche l'effetto di qualificare chi l'ha resa come soggetto interessato ai fini del presente piano.

In caso di disaccordo o comunque di mancata presentazione congiunta da parte dei soggetti di cui al comma precedente, i soggetti interessati a richiedere l'autorizzazione ed anche uno solo di essi, possono richiedere alla Provincia di procedere alla redazione del progetto dell'ambito. In tal caso, la Provincia diffida i soggetti rimasti inattivi, o che abbiano presentato disgiuntamente progetti di gestione produttiva, alla partecipazione alla redazione di un unico progetto, assegnando un congruo termine, comunque non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni, per la presentazione congiunta.

Nel caso di ulteriore inattività, la Provincia predispone d'ufficio il progetto di gestione dell'ambito, tenendo conto delle esigenze manifestate dai richiedenti e lo approva.

I soggetti che intendono richiedere l'autorizzazione alla coltivazione di una cava, all'interno di un ambito territoriale estrattivo e che non abbiano manifestato tale volontà nel termine di cui al secondo comma, sono tenuti a presentare un progetto di coltivazione di cava compatibile con il progetto dell'ambito approvato dalla Provincia, salva partecipazione al progetto in corso di redazione, qualora ciò non determini ritardo nella sua approvazione.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è rilasciata dalla Provincia, tenendo conto dell'esigenza di un'equilibrata attuazione delle previsioni pianificatorie relative alla quantità di produzione, onde garantire la presenza di materiale inerte per tutta la durata del piano.

Il costo sostenuto dalla Provincia per la progettazione del piano d'ambito sarà suddiviso fra le cave interne all'ambito, in relazione alla potenzialità estrattiva, prevista dal progetto dell'ambito estrattivo, di ognuna e il relativo pagamento verrà effettuato al rilascio delle singole autorizzazioni di cava.